

Publicato il 28/06/2021

N. 03551/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04099/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4099 del 2021, proposto da

Securpol Puglia S.p.A. in proprio e quale mandataria del Rti con Sicuritalia Ivri Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa e Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aeroporti di **Puglia** S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vis S.p.A., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la **Puglia**, Sezione Terza, 24 marzo 2021, n. 495, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di International Security Service Vigilanza S.p.A. e di Aeroporti di **Puglia** Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore il Cons. Giorgio Manca, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Pellegrino, Testa, Bello e Fraccastoro, in collegamento da remoto;

Premesso che, per la complessità della causa, non ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 120, comma 6, del Codice del processo amministrativo (come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) per la definizione del merito all'esito della presente fase cautelare;

Considerato che, ad un esame proprio della presente fase cautelare, appare fondata la censura con la quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per non aver rilevato l'irrilevanza del fatto oggetto della valutazione effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in ragione del tempo trascorso tra l'epoca della commissione del fatto e l'indizione della procedura di gara (in tal senso, da ultimo, cfr. Cons. St, V, n. 4934/2020; V, n. 5228/2020);

Considerato, altresì, che sussiste il periculum in mora allegato da parte appellante, trattandosi dell'impugnazione dell'annullamento in autotutela

dell'aggiudicazione già disposta in favore del raggruppamento temporaneo con mandataria la **Securpol Puglia**;

Ritenuto che, per la peculiarità della questione, si giustifica la compensazione delle spese giudiziali della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4099/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 30 settembre 2021.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO